

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A
PESCHIERA DEL GARDA

N 731/2026 DI PROT. CONTR. FIRMATO DIGITALMENTE

CONTRATTO APPLICATIVO

**ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
MATERIALE OLEODINAMICO, PNEUMATICO E MECCANICO
CODICE GARA VAG25F7I38 – C.I.G.: B8067A078E
C.I.G. DERIVATO: BA17E0FD3**

Tra le parti

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

CO.REL. S.r.l., con sede legale in Milano, Piazzetta Umberto Giordano, n. 2. P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano n.02274940929, in persona del Amministratore Unico, Gian Franco Corongiu, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "fornitore" o "appaltatore".

PREMESSO CHE

- tra Viveracqua s.c. a r.l. svolge attività di Contrale di Committenza per conto delle proprie consorziate, tra cui Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 03.08.2020;

- in detta veste Viveracqua ha avviato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05.06.2025, una procedura aperta per la fornitura di materiale oleodinamico, pneumatico e meccanico alla quale AGS ha aderito giusta determina del Direttore Generale n. 59/2025 del 25.06.2025;
- tra Viveracqua s.c. a r.l. ed il fornitore CO.REL. S.r.l è stato sottoscritto in data 10.12.2025 un accordo quadro per l'affidamento di materiale oleodinamico, pneumatico e meccanico;
- con la sottoscrizione del presente contratto applicativo A.G.S. S.p.A. intende avvalersi dell'accordo di cui sopra e, per l'effetto, intende affidare alla società CO.REL S.r.l., che sottoscrive la fornitura di materiale oleodinamico, pneumatico e meccanico di cui al punto precedente, nei limiti di cui all'accordo quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate **si conviene e stipula quanto segue:**

Articolo 1 – PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il disciplinare di gara e le norme tecniche, nonché l'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo.
2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Carlo Alberto Voi, il direttore dell'esecuzione è l'ing. Giovanni Lepore.

Articolo 2 – OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto applicativo le parti

intendono dare esecuzione all'accordo quadro nei termini e alle condizioni tutte espressamente stabilite nei documenti di gara, nell'accordo quadro e relativi allegati.

Articolo 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO E PREZZI CONTRATTUALI

1. L'importo massimo stimato del contratto applicativo ammonta ad euro 48.000 comprensivo dell'eventuale opzione quantitativa in aumento ex art. 120, comma 1, lett. a) del codice del 20% oltre IVA di legge.
2. Ai prodotti effettivamente forniti in esecuzione del presente contratto applicativo verranno applicati i prezzi di cui all'accordo quadro.

Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. Il presente contratto applicativo ha una durata di mesi 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto applicativo e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Per quanto non previsto, si rinvia all'articolo 7 dell'accordo quadro.

Articolo 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ad integrazione di quanto indicato dall'articolo 9 dell'accordo quadro, si precisa che le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica. Il codice destinatario è **4PRR1AO**.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60

(sessanta) giorni "data fattura fine mese".

Articolo 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 117, del d. Lgs. n. 36 del 2023, il fornitore ha costituito la seguente garanzia a titolo di cauzione definitiva:
 - società emittente GENERALI ITALIA S.p.A. – Agenzia di Oristano Tharros di Mogliano Veneto (TV)
 - data di emissione 28.01.2026
 - n. polizza 460737787
 - importo pari ad euro 2.160.

che si allega al presente contratto applicativo

Articolo 7 - INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali comunicati nell'ambito della registrazione all'albo fornitori e delle procedure di affidamento sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (il "Regolamento") e dal d. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (il "Codice privacy"). Anche ai sensi del d. Lgs. 36/2023, la Centrale di Committenza e le singole Stazioni Appaltanti garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative a presidio della protezione dei dati personali e rendono disponibile nella homepage del portale acquisti di Viveracqua l'informativa estesa sul trattamento dei dati personali (<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com>). Le parti si impegnano sin da ora a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto dal Regolamento e dal Codice privacy in relazione alla natura del contratto oggetto della procedura di affidamento, tra cui, a titolo esemplificativo, provvedere, a norma dell'art. 28 del

Regolamento, alla nomina a responsabile del trattamento dell'operatore economico. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del d. Lgs. 36/2023 l'operatore economico, anche per conto del proprio personale interessato (tra cui dipendenti, collaboratori, amministratori e soci), dichiara di aver ottenuto e trasmette alla Centrale di Committenza e alle singole Stazioni Appaltanti il consenso al trattamento dei dati personali tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del d. Lgs. 36/2023, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, nonché per le altre finalità previste dal medesimo decreto. Inoltre, l'operatore economico si impegna a manlevare e tenere indenni la Centrale di Committenza e ciascuna singola Stazione Appaltante tra cui AGS S.p.A. da qualunque danno, pregiudizio, pretesa, richiesta di natura giudiziaria e non, dovesse essere arrecato o rivolta a seguito della falsità di quanto dichiarato nel presente articolo e/o del suo mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, dal Codice Privacy e dall'ulteriore normativa applicabile al trattamento di dati personali.

Articolo 9 - CLAUSOLA DI RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231

1. La committente, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal d. Lgs. n. 231 del 2001 e ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia e sull'applicazione del Modello stesso.

2. Il fornitore, pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale: www.ags.vr.it e ad impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, alla casella di posta: ags@pec.ags.vr.it. Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del committente e della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il presente atto. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima il committente a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Articolo 10 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto applicativo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto applicativo si fa rinvio all'accordo quadro di cui alle premesse, i

quali unitamente regolano tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

La Stazione appaltate

CO.REL S.r.l.

Azienda Gardesana Servizi SpA

L'Amministratore Unico

Il Direttore Generale

(sig. Gian Franco Corongiu)

(ing. Carlo Alberto Voi)



POLIZZA FIDEIUSSORIA
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEDA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.

Garanzia fideiussoria n. 460737787	Rilasciata da Agenzia ORISTANO THARROS Cod. L73 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore SIAS .		
Città MOGLIANO VENETO	Via Via Marocchesa 14	Cap 31021	Prov. TV
Codice Fiscale - Partita Iva: C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323	PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com		
Contraente COR.EL. S.R.L.			
Città MILANO	Via PIAZZE UMBERTO GIORDANO 2	Cap 20122	Prov. MI
C.F./P.IVA 0000002274940929	PEC CORELFORNITURE@PEC.IT		
Stazione appaltante AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A			
Città PESCHIERA DEL GARDA	Via VIA 11 SETTEMBRE, 24	Cap 37019	Prov. VR
C.F./P.IVA 01855890230	PEC ags@pec.ags.vr.it		
Descrizione fornitura Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di materiale oleodinamico, pneumatico e meccanico - codice gara VAG25F7138 - CIG B8067A078E CIG Derivato Contratto AGS BA176E0FD3			
Luogo di esecuzione PESCHIERA DEL GARDA			
Costo aggiudicazione (Euro) 48.000,00	Ribasso % asta 0,00		
Somma garantita 2.160,00	% del costo dell'opera 4,50		

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **ORISTANO** il **28/01/2026**.

Il Garante
GENERALI ITALIA S.P.A.

Il Contraente

“Al fine di verificare la veridicità, l'autenticità e i dati principali della polizza consultare il sito <http://www.generali.it/assistenza/cosa-fare-in-caso-di-firma-digitale> inserendo nella specifica sezione dedicata i seguenti dati: Codice Agenzia, Numero di Polizza ed il seguente Codice di Sicurezza: 567354”

Schema tipo 1.2 (d.m. 16 settembre 2022, nr. 193) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.